

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Modifica dei regimi agevolati e semplificativi concernenti la imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Allorquando il Parlamento si apprestò a formulare i principi e i criteri direttivi che divennero i contenuti della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, molto si discusse sui limiti delle agevolazioni che in materia di IVA si rendeva necessario prevedere a favore delle minori attività che passavano da un sistema che li escludeva da precisi obblighi contabili ad un altro che, invece, li comprendeva. Ma non solo di ciò occorreva tenere conto bensì del fatto che tali minori attività nella fase finale al consumo erano chiamate a riscuotere e versare all'erario l'imposta, introducendo così obblighi nuovi.

Non fu, per caso, dunque, ma a seguito di ben precise e ponderate scelte che si introdusse nella delega il punto 11) dell'articolo 5 col quale si stabilì « l'esenzione per i soggetti con volume d'affari fino a 5 milioni annui » e « abbattimenti decrescenti e regimi forfetari fino ai 21 milioni ».

In sintesi, si tenne conto della mancanza nelle minori imprese di una struttura conta-

bile amministrativa, dell'impossibilità di darsi una struttura propria e del conseguente non trascurabile costo aggiuntivo qualora fossero obbligate a precisi adempimenti, della massa eccessiva di dichiarazioni che sarebbero confluite negli uffici IVA e dei conseguenti costosi controlli non sempre convenienti di fronte a limitate obbligazioni tributarie. Ma, soprattutto, bisognava considerare, in termini economici, la presenza subordinata e condizionata, rispetto alle maggiori, delle minori attività oltre al fatto che esse, là dove il rapporto economico finale è diretto col consumatore e quindi non c'è emissione di fattura e manca perciò una distinzione tra prezzo e imposta, non erano sempre in grado di rivalersi del tributo o lo potevano fare solo parzialmente per cui la neutralità dell'imposta, principio riconosciuto del sistema, diventava inapplicabile.

Dunque i contenuti del punto 11) dell'articolo 5 della legge di delega erano correttivi volti ad introdurre momenti di equilibrato del carico fiscale e di giustizia tributaria.

Se vogliamo, anche un mezzo per contenere i prezzi al consumo in un momento in cui tali prezzi erano in ascesa ed anche perchè, si disse, la nuova imposta sul valore aggiunto deve svolgere una funzione sostitutiva delle imposte soppresse e non aggiuntiva.

In sede di emanazione del decreto delegato (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) si eluse una parte dei detti principi e criteri direttivi, cioè quella che prevedeva l'esenzione fino a 5 milioni di volume di affari poichè non si parlò più di esenzione ma di esonero, che è cosa sostanzialmente diversa.

Negli stessi anni in cui le dette norme agevolative trovarono applicazione (1973-1974) le condizioni delle minori attività non sono certo migliorate rispetto a quelle in cui operavano al momento della formulazione della legge delega (1971). Anzi tali condizioni peggiorarono. L'aumento dei costi intervenuti in tale periodo, delle spese, la svalutazione galoppante, la crisi economica, hanno fatto sì da rendere ancor più difficili le condizioni di presenza e meno redditive le attività.

L'ascesa dei prezzi portò ad un gonfiamento dei volumi d'affari facendo superare i limiti originari delle agevolazioni e di conseguenza rendendo più gravosi gli oneri senza che a ciò corrispondesse uno sviluppo o un'espansione dell'attività, anzi, a volte, ha corrisposto una compressione dell'attività stessa o una riduzione delle dimensioni della minore impresa.

Per queste ragioni la revoca delle dette agevolazioni introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 23

dicembre 1974 è sempre stata considerata dagli interessati inopportuna e ingiusta.

Inopportuna perchè l'aggravarsi della situazione economica doveva scongiurare qualsiasi modifica. Ingiusta perchè la svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta avrebbe semmai dovuto suggerire di aggiornare i vecchi limiti dei volumi di affari per ristabilire un adeguato equilibrio.

Pur rendendoci conto che i detti regimi possono avere dato luogo, quali comodi rifugi, ad abusi da parte di taluni contribuenti, non si ritiene essere questa una ragione sufficiente perchè, in ultima analisi, l'abolizione delle agevolazioni punisce più i contribuenti onesti che non gli evasori alimentando negli onesti dei dubbi sulla opportunità di mantenersi tali.

Gli evasori vanno ricercati, individuati e perseguiti. Ma, a questo fine è bene che ci si rivolga soprattutto prima in altre direzioni dove l'evasione è ben più scandalosa, comprendendo in ciò anche le smagliature derivanti dal complesso delle norme IVA.

È dunque tenendo conto sia dei pro che dei contro che i proponenti si permettono di avanzare le modifiche seguenti al sistema dell'IVA e di contenerle in limiti essenziali e ragionevoli, cioè a favore di quelle piccole attività sia del commercio che dei servizi le quali, stanti le precarie condizioni economiche in cui operano non saprebbero come far fronte alle scadenze prossime poste dalle modifiche operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 1974.

Per tali ragioni ci si augura di incontrare il favore sia del Governo che dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I concessionari gestori di autostrade, dietro richiesta degli utenti, rilasceranno il documento comprovante l'avvenuto pagamento del pedaggio apponendovi l'indicazione della sigla provinciale e del numero di targa dell'autoveicolo in transito. Tale documento, in deroga a quanto sopra stabilito, assume validità di fattura del pedaggio a tutti gli effetti ».

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 24 del suindicato decreto è sostituita dalla seguente: « L'annotazione deve essere eseguita nel termine di quindici giorni ».

Art. 2.

L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 22 del presente decreto che nell'anno solare non realizzano un volume di affari superiore a due milioni di lire sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell'imposta.

I soggetti di cui al comma precedente che nell'anno solare non realizzano un volume di affari superiore a tre milioni, a quattro milioni, a cinque milioni, debbono versare l'imposta nella misura fissa rispettiva di lire 30.000, 40.000, 50.000 all'atto della presentazione della dichiarazione annuale che deve essere redatta in conformità ad uno speciale modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora nel corso dell'anno i soggetti di cui ai commi precedenti avessero eseguito

versamenti di imposta in misura superiore a quella dovuta hanno diritto al rimborso dell'eccedenza.

Gli stessi soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da essi effettuate, la fattura deve essere emessa dai cessionari o committenti che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, arte o professione, i quali devono numerarla e annotarla a norma dell'articolo 25 e consegnarne o spedirne copia all'altra parte a norma del quarto comma dell'articolo 21. La fattura deve recare l'annotazione dell'esonero in luogo dell'indicazione dell'ammontare della imposta.

Se nel corso dell'anno il limite di cinque milioni di lire è superato, le disposizioni del precedente comma concernenti la fatturazione e la registrazione cessano di avere applicazione a partire dall'operazione successiva a quella con cui il limite è superato e il contribuente deve presentare la dichiarazione annua entro il 31 gennaio relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare la relativa imposta in quattro rate trimestrali posticipate scadenti la prima con la presentazione della dichiarazione annuale e le altre nei successivi mesi di giugno, settembre e dicembre. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve dichiararlo all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio, ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività ».

Art. 3.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Regime forfettario e semplificazioni per i contribuenti minori.* — Per i contribuenti di cui all'articolo 22, che nell'anno solare han-

no realizzato un volume d'affari superiore a cinque ma non a venti milioni di lire, l'imposta è determinata nel modo seguente:

1) sull'imponibile annuale, se inferiore a venti milioni, si opera un abbattimento in misura pari a cinque quindicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse;

2) l'imposta è ridotta ai due terzi a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista nell'articolo 19;

3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.

I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del numero 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformità alle risultanze delle registrazioni eseguite, un volume di affari non superiore a venti milioni hanno diritto alle detrazioni previste nell'articolo 19, in deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 28, qualora il volume di affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni.

Il contribuente ha facoltà, all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anzichè in quello previsto nel primo comma. L'opzione è vincolante anche per i due anni solari successivi.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ma non a venti milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando l'imposta corrispondente alle operazioni effettuate nell'anno in quattro rate posticipate scadenti la prima entro tale termine e le altre nei successivi mesi di giugno, settembre e dicembre. I contribuenti che adottano le semplificazioni di cui all'articolo 32 dovranno, invece, versare l'imposta in una unica

soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione annuale.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a venti ma non a centoottanta milioni di lire devono provvedere alle dichiarazioni ed ai versamenti previsti nell'articolo 27, anzichè mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume di affari dell'anno solare precedente abbia o non abbia superato i quaranta milioni.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente i contribuenti sono dispensati dalla dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel mese di gennaio in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze ».